



Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali

Osservazioni al
Documento di consultazione
sulle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di

***“Procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche,
intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di
pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”***

19 febbraio 2021

Osservazioni al
Documento di consultazione
sulle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di

***“Procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche,
intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica,
istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”***

Lo scorso 20 gennaio è stato posto in consultazione lo schema di Disposizioni di vigilanza che disciplina la procedura di valutazione, da parte della Banca d'Italia, dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento").

Le Disposizioni danno attuazione all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385 (Testo unico bancario - TUB) e delineano la procedura seguita dalla Banca d'Italia, distinguendo principalmente l'ipotesi in cui l'esponente è nominato dall'assemblea e l'ipotesi in cui l'esponente non è nominato dall'assemblea (es., cooptazione) o si tratta della nomina di responsabili delle principali funzioni aziendali.

In via preliminare, Federcasse per conto dei Gruppi Bancari Cooperativi ICCREA e Cassa Centrale, della Federazione Raiffeisen, delle Federazioni Locali e delle BCC-CR associate intende esprimere il proprio apprezzamento per l'opportunità di manifestare osservazioni e commenti sugli interventi proposti, volti a rivedere la procedura della Banca d'Italia per la verifica dell'idoneità degli esponenti e raccorderla con quella che deve essere seguita dagli intermediari.

Nel merito, e nel condividere le finalità della proposta, sembra opportuno rappresentare la condivisione circa le attenzioni riservate, nel testo posto in consultazione, al particolare assetto del Credito Cooperativo delineatosi a seguito della Riforma del 2016.

Ringraziando per la possibilità di poter rappresentare osservazioni e commenti alle proposte di modifica in oggetto, si riportano di seguito alcune ulteriori considerazioni.

SEZIONE II - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ E COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA – 1. Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare.

Nota 2 - Documentazione comprovante la propria idoneità

Con particolare riguardo alla nota 2 del Documento, la quale indica che sono ammesse le autocertificazioni nel rispetto della normativa in materia, **si chiede di chiarire se verrà messo a disposizione un esempio di dichiarazione sostitutiva conforme alla normativa vigente da utilizzare per le specifiche dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti e criteri di cui al Regolamento**, in sostituzione dei modelli attualmente in uso e già forniti dalla Banca d'Italia nel Bollettino di Vigilanza n. 8 dell'agosto 2002 e nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari di cui alla Circolare 288 del 3 aprile 2015.

Nota 6 - Allegati del verbale

Nella nota 6 del Documento viene definita la documentazione minima che, unitamente al verbale, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, vale a dire: *curriculum vitae* dell'esponente, consenso al trattamento dei dati personali (*privacy statement*) e altre informazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia (es. questionari standardizzati per la verifica dei requisiti).

In primo luogo, si osserva che tra gli allegati menzionati non viene citata la documentazione fornita dall'esponente comprovante la propria idoneità (es. autodichiarazione), pur essendo prevista la facoltà della Banca d'Italia di richiedere l'esibizione di tale documentazione (cfr. par. 1.7). Tale aspetto non risulta coerente con quanto previsto nella procedura IMAS, dove la dichiarazione dell'esponente è prevista tra la documentazione da allegare obbligatoriamente alla valutazione.

Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi è buona prassi trasmettere all'Autorità di vigilanza, unitamente al verbale della valutazione, un "FAP package" per ciascun soggetto, comprensivo dei documenti richiamati nella nota 6 del Documento in consultazione (ivi compreso il questionario di valutazione, secondo lo standard fornito dalla BCE) e di ulteriore documentazione presentata dall'esponente per comprovare la propria idoneità (i.e. autocertificazioni, casellario giudiziale e carichi pendenti).

Considerato il numero elevato di esponenti che fanno parte dei Gruppi Bancari Cooperativi, tale prassi comporta la condivisione con l'Autorità di una mole importante di documenti, da cui deriva la necessità di attivare gravosi presidi finalizzati a garantire la completezza del set documentale richiesto.

Stante quanto premesso, si rende necessario specificare puntualmente il set documentale che deve essere inviato all'Autorità di vigilanza insieme al verbale della valutazione - tenendo presente quanto previsto sul portale IMAS – o di chiarire in quale sede l'Autorità fornisce indicazioni sulle "altre informazioni eventualmente richieste" citate nella nota 6 del Documento.

Nota 12 - Allegati

Le medesime osservazioni di cui sopra sono da intendersi riferite anche alla nota 12 richiamata nel paragrafo 2.4.

Nota 6 - Checklist

Secondo le disposizioni in consultazione, il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate, nonché delle motivazioni in base alle quali l'intermediario ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal Regolamento stesso. Nell'assicurare il puntuale rispetto di questo adempimento, gli intermediari prestano particolare attenzione a riportare nel verbale il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti previsti dal Regolamento che possono richiedere valutazioni da parte dell'organo competente connotate da un margine di discrezionalità, fermi in ogni caso i parametri previsti dal Regolamento stesso.

I contenuti del verbale vengono richiamati anche nella nota 6 del Documento, dove viene previsto che devono essere riportate anche le specifiche misure adottate, ove consentito dal Regolamento, per colmare difetti di idoneità e le ragioni per le quali esse sono reputate sufficienti a assicurare l'idoneità, nonché le valutazioni in merito all'eventuale assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo.

Sempre all'interno della nota 6 del Documento, si prevede di corredare il verbale di una **checklist** che dia conto di tutti i profili e di tutte le questioni rilevanti analizzate, con indicazione per ciascuna di esse della documentazione acquisita, o comunque esaminata a supporto della delibera.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, per come viene descritta, la **checklist** dovrebbe costituire uno strumento di sintesi di quanto deve essere già approfondito – in modo puntuale e analitico – all'interno del verbale, ai sensi del paragrafo 1.5 del Documento.

Si osserva, infine, che la *checklist* non viene menzionata in caso di valutazione *ex ante* ai sensi della nota 12¹, nonostante la documentazione raccolta, le modalità di delibera e di redazione del verbale siano le stesse della verifica *ex post*.

Pertanto, considerato che i contenuti della *checklist* richiamano quanto già dettagliato nel verbale fornito all'Autorità di vigilanza e che tale strumento non è esplicitamente previsto all'interno del Regolamento, **si chiede di eliminare l'inciso** in esame dalla nota 6 del Documento.

~~**Il verbale è corredato di una checklist che dà conto di tutti i profili e di tutte le questioni rilevanti analizzate, con indicazione per ciascuna di esse della documentazione acquisita, o comunque esaminata a supporto della delibera.**~~

Qualora non condivisa la precedente proposta, **si chiede di chiarire** le finalità della *checklist*, di specificare se costituisce parte integrante del verbale o se rappresenta un documento da trasmettere all'Autorità. Si chiede, infine, di **confermare** che la *checklist* sia prevista solo per la procedura *ex post* e non per la procedura *ex ante*.

Paragrafo 1.7 - Termine per l'invio della documentazione all'Autorità di vigilanza

Con particolare riguardo alla procedura per la **valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare** e nella quale l'esponente è dunque nominato dall'assemblea, si prevede, in coerenza con quanto disposto dal D.M. 169/2020, che la verifica segua l'approccio cosiddetto *ex post* in cui la valutazione di idoneità viene svolta dopo la nomina dell'esponente.

Vengono considerate alcune semplificazioni in base alle quali - per le Banche di Credito Cooperativo appartenenti a un Gruppo Bancario Cooperativo, qualora gli esponenti siano già stati valutati favorevolmente dalla Capogruppo nell'ambito della fase di consultazione prevista dalle Disposizioni di vigilanza inerenti il Gruppo Bancario Cooperativo - l'organo competente della Banca di Credito Cooperativo affiliata può far proprie le analisi, le motivazioni e le conclusioni della Capogruppo, ferma in ogni caso la responsabilità dell'organo stesso per la valutazione effettuata e la decisione assunta sull'idoneità degli esponenti e, più in generale, sul rispetto delle previsioni del Regolamento.

Vengono, altresì, considerate positivamente le esigenze della Categoria circa i termini connessi alla conseguente trasmissione del verbale laddove si prevede che, nel caso di Banche di Credito Cooperativo appartenenti a un Gruppo Bancario Cooperativo, il termine

¹ La nota 12 richiama tutti i contenuti della nota 6, ad eccezione della *checklist* e, per ovvie ragioni, dei riferimenti all'eventuale pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze.

è pari a 45 giorni e il verbale può essere trasmesso alla Banca d'Italia dalla Capogruppo, per conto delle Banche di Credito Cooperativo affiliate.

Tuttavia, pur apprezzando tale previsione, la stessa appare ancora non sufficientemente adeguata alle esigenze ed alle specificità della più articolata procedura di verifica dei requisiti nell'ambito dei Gruppi bancari cooperativi.

Stante quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sui Gruppi Bancari Cooperativi² e tenuto conto dell'esperienza maturata sin dalla costituzione degli stessi, considerate le responsabilità attribuite alla Capogruppo nel processo di verifica dell'idoneità degli esponenti delle banche affiliate, la stessa Capogruppo potrebbe dover essere chiamata a reiterare, di fatto, la valutazione compiuta dall'organo competente. Da tale valutazione potrebbe emergere la necessità di attivare interventi di diversa natura, più o meno incisivi sugli assetti di governo societario della banca interessata, che devono essere valutati con gli opportuni riguardi e sottoposti agli organi aziendali della Capogruppo (comitato nomine e consiglio di amministrazione).

Pertanto, si chiede di aumentare a 60 giorni il termine entro cui trasmettere alla Banca d'Italia il verbale dell'organo competente, modificando il par. 1.7 come segue.

1.7. Copia del verbale della riunione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente (6). Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il termine è pari a ~~45~~ **60** giorni (7).

Nota 7 – Invio del verbale delle Banche di Credito Cooperativo

Nella nota 7 del Documento, con esclusivo riferimento alla procedura di valutazione "ex post", viene precisato che per le Banche di Credito Cooperativo appartenenti a un Gruppo Bancario Cooperativo il verbale può essere trasmesso alla Banca d'Italia dalla Capogruppo, per conto delle Banche di Credito Cooperativo affiliate.

In primo luogo, si osserva che la stessa nota non viene richiamata in altri passaggi delle disposizioni in cui è previsto il medesimo adempimento (verifica *ex ante*, paragrafo 2.2;

² Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.1: la capogruppo "adotta procedure volte a verificare, in modo efficiente e tempestivo, il rispetto da parte delle banche affiliate delle disposizioni in materia di requisiti e criteri degli esponenti aziendali delle stesse banche stabiliti ai sensi dell'art. 26 del TUB; sollecita, se necessario, la decadenza, la sostituzione o l'adozione di misure idonee a colmare eventuali lacune dei componenti che non rispettano i requisiti e i criteri previsti da disposizioni di legge o regolamentari o da provvedimenti dall'autorità di vigilanza; in caso di inerzia degli organi aziendali competenti, esercita i poteri attribuiti dal contratto di coesione alla capogruppo in materia di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate".

valutazione circa l'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, par. 4.1 lett. b; eventi sopravvenuti e rinnovi, par. 5.2).

In secondo luogo, la nota sembra indicare un'opportunità e non un chiaro adempimento spettante alla Capogruppo. Si richiamano, in particolare, le Disposizioni sul governo societario relative ai Gruppi bancari cooperativi, secondo cui *"la capogruppo assume verso le banche affiliate i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore dell'autorità di vigilanza"*³.

Inoltre, nell'ambito dei GBC, è previsto che le Capogruppo si esprimano sulle valutazioni condotte dagli organi competenti delle banche affiliate anche nelle ulteriori occasioni sopra richiamate e che, pertanto, siano le stesse Capogruppo a trasmettere alla Vigilanza l'esito delle proprie valutazioni unitamente a quelle della BCC-CR.

Considerato quanto sopra, si chiede di modificare la nota 7 come di seguito rappresentato e di estendere i suoi contenuti anche alle fattispecie sopra richiamate (verifica *ex ante*, paragrafo 2.2; valutazione circa l'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, par. 4.1 lett. b; eventi sopravvenuti e rinnovi, par. 5.2).

Nel caso delle banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il verbale ~~può essere~~ è trasmesso alla Banca d'Italia dalla capogruppo, per conto delle banche di credito cooperativo affiliate.

Punto 1.10 - Candidati alle posizioni di vertice per le nomine assembleari

Nel Documento posto in consultazione si prevede che, per agevolare il confronto tra la Banca d'Italia e gli intermediari nella successiva valutazione di idoneità e favorire, in particolare, un processo ordinato di eventuale successione nelle posizioni di vertice degli intermediari, chi intende presentare candidati per le nomine assembleari in società Capogruppo di Gruppi bancari (consiglio uscente, azionisti) può trasmettere alla Banca d'Italia, in tempo utile prima della presentazione stessa, le informazioni disponibili e, ove possibile, le valutazioni riguardanti l'idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza (i.e., presidente del consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, amministratore o consigliere delegato, direttore generale, presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione). Anche in questi casi la valutazione è condotta successivamente alla nomina, secondo la procedura prevista dai paragrafi da 1.1 a 1.9.

In primo luogo, si rende necessario un **chiarimento sulla finalità di tale previsione**, considerato che non viene previsto, dalle medesime disposizioni in consultazione, alcun

³ Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.

ritorno da parte dell’Autorità di vigilanza su quanto può essere anticipato dall’ente vigilato. La mancata definizione di un termine specifico (la trasmissione deve avvenire “in tempo utile”) e dei contenuti da condividere con l’Autorità (“ove possibile” l’invio è corredato dalle valutazioni riguardanti l’idoneità) rende ancora più complesso inquadrare le finalità e i benefici di questa previsione.

In secondo luogo, le Disposizioni in consultazione prevedono che le informazioni vengano condivise con l’Autorità ad opera di chi intende proporre candidati nelle posizioni di vertice. Nella premessa al Documento in consultazione, viene precisato al paragrafo 2 che tale disposizione è riferita sia al consiglio di amministrazione uscente sia agli azionisti. Considerato che questi ultimi, presi nel loro singolo, non rappresentano un organo aziendale dell’ente vigilato e in assenza di indicazioni sul canale di cui potrebbero avvalersi nel trasmettere le informazioni all’Autorità di vigilanza, si chiede **di esplicitare che tale disposizione faccia riferimento solo alle candidature proposte dal consiglio di amministrazione.**

In terzo luogo, si chiede di **confermare se tale disposizione trova applicazione (o meno) in relazione al candidato al ruolo di presidente del consiglio di amministrazione qualora la nomina sia di competenza del consiglio di amministrazione stesso e non dell’assemblea dei soci.**

Da ultimo, si rileva che la nomina del **direttore generale** non spetta, di regola, all’assemblea dei soci. Pertanto, si chiede di **eliminare dal testo proposto il riferimento a tale incarico.**

Qualora confermata la necessità della previsione in esame, di seguito vengono riassunte le modifiche sopra proposte.

Per agevolare il confronto tra la Banca d'Italia e gli intermediari nella successiva valutazione di idoneità e favorire, in particolare, un processo ordinato di eventuale successione nelle posizioni di vertice degli intermediari, **chi il consiglio di amministrazione che** intende presentare candidati per le nomine assembleari in società capogruppo di gruppi bancari e banche individuali non appartenenti a gruppi bancari che non siano di minori dimensioni e complessità operativa può trasmettere alla Banca d'Italia, in tempo utile prima della presentazione stessa, le informazioni disponibili e, ove possibile, le valutazioni riguardanti l'idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza (~~i.e.~~ **es.**, presidente del CdA, presidente del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, amministratore o consigliere delegato, **direttore generale**, presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione) (9). Anche in questi casi la valutazione è condotta successivamente alla nomina, secondo la procedura prevista dai paragrafi da 1.1 a 1.9.

SEZIONE II - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ E COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA – 2. Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei responsabili delle principali funzioni aziendali

Circa i casi in cui la nomina degli esponenti non spetti all'assemblea e nel caso di nomina dei responsabili delle principali funzioni aziendali, si prevede che la valutazione dell'idoneità venga condotta prima della nomina.

Si dispone, inoltre, che l'organo competente effettui la valutazione di idoneità e trasmetta alla Banca d'Italia la relativa documentazione. E che l'incarico non possa essere assunto prima della scadenza del termine entro cui l'Autorità di vigilanza conduce la sua valutazione.

Più nel dettaglio, si prevede che la nomina dell'esponente o del responsabile non possa essere effettuata prima che siano trascorsi **90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia** la quale, può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 90 giorni per anticiparne la nomina. Se la Banca d'Italia ravvede motivi ostativi alla nomina dell'esponente o del responsabile ne dà comunicazione all'intermediario entro il suddetto termine di 90 giorni; la Banca d'Italia può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ove non risultanti già dal verbale stesso.

Si prevede, altresì, che in casi eccezionali di urgenza, analiticamente valutati e motivati dall'organo competente, la nomina può essere effettuata prima che l'organo abbia valutato l'idoneità dell'esponente o del responsabile della principale funzione aziendale. In questi casi, valgono le scadenze per gli adempimenti relativi alla valutazione dell'idoneità previsti nella valutazione *ex post*.

Al riguardo, si ritiene che il **termine di 90 giorni indicato dall'Autorità sia sproporzionato**, tenuto conto che tali tempi devono aggiungersi al lasso di tempo necessario per la ricerca e selezione di candidati idonei all'assunzione dell'incarico e che deve ravvisarsi, in ogni caso, la necessità di ripristinare quanto prima l'organo interessato, al fine di evitare eventuali stalli gestionali o decisionali.

Va tenuto presente, inoltre, che il Regolamento di nuova emanazione introduce significativi elementi di novità, soprattutto per le Banche di credito cooperativo, che comportano rilevanti criticità nella formazione degli organi di amministrazione e controllo, nonché nel loro ricambio.

Inoltre, si osserva che **nel Regolamento non si ravvisa la necessità di condizionare l'assunzione dell'incarico al completamento della verifica da parte dell'Autorità di vigilanza. All'art. 23, comma 2, è previsto solamente che la valutazione (da parte dell'organo competente) venga posta in essere prima che l'esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali abbia assunto l'incarico.**

Da questa lettura, è possibile ritenere che l'ente vigilato possa procedere con la nomina dell'esponente una volta riscontrata l'idoneità ad esito del processo di valutazione compiuta dall'ente vigilato, fermi restando i poteri attribuiti all'autorità di vigilanza ai sensi del Testo unico bancario e delle relative disposizioni attuative, tra cui il potere di pronunciare la decadenza degli esponenti nominati nei casi previsti dal Regolamento.

Inoltre, nella nota 10 viene specificato che rientra nella procedura di valutazione *ex ante* (con i relativi termini di attesa) anche la nomina degli esponenti di Banche di Credito Cooperativo nominati per via extra-assembleare dalla Capogruppo.

Considerato il carattere straordinario di tale fattispecie, **si chiede di riportare la stessa tra le situazioni che rappresentano casi eccezionali di urgenza ai sensi della nota 13 del Documento.**

Si richiede inoltre di eliminare il riferimento ai 90 giorni, esplicitando l'opportunità di nominare l'esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali a fronte dell'esito positivo della valutazione compiuta dall'ente vigilato, e di richiamare quanto già disciplinato per la procedura *ex post* nei paragrafi 1.8 e 1.9.

Qualora non condivisa la precedente proposta, si propone di ridurre il termine di attesa a non più di 30 giorni.

SEZIONE II - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ E COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA – 3. Procedura per la valutazione dell'idoneità dei componenti supplenti dell'organo di controllo

In relazione alla valutazione dell'idoneità dei sindaci supplenti, si prevede che venga condotta al momento della nomina e che non sia ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5 in materia di eventi sopravvenuti.

Si prevede altresì che, entro 10 giorni dal subentro del sindaco supplente quale sindaco effettivo, l'intermediario debba comunicare alla Banca d'Italia l'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina.

Considerato che, in occasione del subentro nell'incarico di effettivo, potrebbe rendersi necessaria una verifica ad evento (es. rivalutazioni sulla disponibilità di tempo) e che in tale occasione la banca riprenderà in esame le misure individuate nel FAP di nomina che

dovranno attivarsi, per l'invio della comunicazione alla Banca d'Italia, **si chiede di prevedere le medesime scadenze previste all'art. 23, comma 7, del Regolamento e al paragrafo 5.2 del Documento (anziché la scadenza di 10 giorni dal subentro).**

SEZIONE II - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ E COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA – 4. Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo

In relazione all'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, il testo posto in consultazione prevede che esso venga calcolato tenendo conto dei limiti indicati all'articolo 17 del DM 169/2020 anche in base a quanto previsto dall'articolo 18 del medesimo Decreto e che essa sia consentita con le seguenti modalità:

a) se l'incarico non esecutivo aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nella banca, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità;

b) viceversa, se un esponente, già in carica presso la banca, intende assumere un incarico non esecutivo aggiuntivo, la banca stessa trasmette alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Decreto ministeriale.

Si prevede inoltre che l'assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo non possa avvenire prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia, la quale, se ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo, ne dà comunicazione all'intermediario entro il suddetto termine di 90 giorni.

Sebbene le Disposizioni poste in consultazione prevedano che la Banca d'Italia possa comunicare l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 90 giorni, tale termine appare comunque eccessivamente ampio, specie nei casi in cui il rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento sia del tutto evidente (es. incarichi di controllo in società a responsabilità limitata).

Pertanto, analogamente alla proposta avanzata per la verifica *ex ante* (cfr. *supra*), **si richiede di eliminare il riferimento ai 90 giorni**, esplicitando l'opportunità di assumere l'incarico a fronte dell'esito positivo della valutazione compiuta dall'ente vigilato, e **di richiamare quanto già disciplinato per la procedura *ex post* nei paragrafi 1.8 e 1.9.**

Qualora non condivisa la precedente proposta, si propone di ridurre il termine di attesa a non più di 30 giorni.

Dalla lettura del Documento nulla si rileva in merito alla verifica della sussistenza o meno del **divieto di *interlocking***, ex art. 36 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Secondo i criteri di applicazione definiti dal “tavolo tecnico” istituito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze⁴, la verifica “*avviene secondo le modalità stabilite per l’accertamento dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali dalle normative di settore*”⁵.

Considerato che la finalità della norma sul divieto *interlocking* impone di non tener conto dei rapporti di concorrenza meramente potenziali, ma solo di quelli effettivi, qualora non venga accolta la proposta di eliminare il termine di attesa di 90 giorni dalla valutazione dell’idoneità *ex ante*, si chiede di **chiarire in quale momento dovrà essere svolta la verifica della sussistenza o meno del divieto in esame (se al momento della verifica *ex ante* o in occasione della nomina dell’esponente).**

⁴ Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (“Criteri applicativi”)(2012), individuati dalle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, CONSOB e IVASS) anche con la collaborazione e la condivisione dell’AGCM.

⁵ Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (“Criteri applicativi”)(2012), par. 3.1.